



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**

**Servizio Artigianato, commercio, cooperazione e tutela dei consumatori. Aree  
geografiche economiche delimitate**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 5338 DEL 29/05/2026**

**OGGETTO:** Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 – Titolo VII “Disciplina per l’attività professionale di acconciatore”: art. 42: Abilitazione all’esercizio della professione di acconciatore. Determinazioni.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Vista** la legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di Acconciatore”;

**Visto** in particolare l’articolo 4 della citata l. 174/2005, comma 1, il quale dispone, fra l’altro, che le Regioni disciplinano l’attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui all’art. 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale;

**Visto** che in data 29 Marzo 2007, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato sancito l'Accordo, tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell'acconciatore ai sensi della Legge 17 Agosto 2005, n. 174;

**Vista** la legge regionale 20 maggio 2009, n. 12, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, ha disciplinato l'attività professionale di acconciatore;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1895 del 20 dicembre 2010, con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2009, sono stati definiti ed approvati lo standard professionale e lo standard formativo dell'acconciatore (pubblicati nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale – serie generale – n. 7 del 9 febbraio 2011);

**Vista** la D.G.R. del 6 dicembre 2011, n. 1473 con la quale è stato definito lo standard di certificazione;

**Visto** che per esercitare l'attività di acconciatore, come previsto all'articolo 3 della l. 174/2005, è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico;

**Visto** che in attuazione della legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 "*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*", le disposizioni di legge regionali in materia di Artigianato, compresa la Disciplina per l'attività professionale di acconciatore, sono state riunite in un testo unico: legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 "*Testo unico in materia di artigianato*";

**Considerato** che tale legge ha abrogato, conseguentemente, la legge regionale 20 maggio 2009, n. 12;

**Visto** che il Titolo VII della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 "*Testo unico in materia di artigianato*" disciplina l'attività professionale di acconciatore;

**Visto** l'art. 42 della sopra citata l.r. 4/2013, il quale stabilisce che l'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall'articolo 3 della l. n. 174/2005;

**Vista** la D.G.R. n. 325 del 29/03/2023 con la quale è stata aggiornata la Commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, nominata con deliberazione del 3 giugno 2020, n. 435;

**Vista** la D.G.R. n. 420 dell'8/05/2024 avente ad oggetto: "Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 "Testo unico in materia di artigianato" - Titolo VII "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore". Revisione standard di certificazione e approvazione dell'Avviso pubblico per il conseguimento dell'abilitazione";

**Visto** che l'Avviso pubblico per l'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore, approvato con la sopra citata DGR n. 420/2024, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" - Serie Generale - n. 24 del 15 maggio 2024;

**Vista** la D.G.R. n. 1334 del 19/12/2025 con la quale è stato stabilito di modificare la DGR n. 420 dell'8/05/2024 ed in particolare quanto previsto all'art. 1, punto 3 dell'Avviso pubblico come di seguito: "*Con determinazione del dirigente p.t. del "Artigianato, commercio, cooperazione e tutela dei consumatori. Aree geografiche economiche delimitate" verranno indette le sessioni, non meno di due l'anno, per sostenere l'esame tecnico-pratico*";

**Ritenuto opportuno**, ai fini anche di una gestione ottimale delle sessioni per "*l'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore*" definire il termine ultimo per la presentazione delle domande per la sessione estiva;

**Ritenuto** di stabilire pertanto che saranno ammesse alla prova della sessione estiva le domande che perverranno al Servizio *Artigianato, commercio, cooperazione e tutela dei consumatori. Aree geografiche economiche delimitate*, **entro e non oltre il 12 giugno 2026**;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**

## DETERMINA

1. di stabilire, ai fini di una ottimale gestione delle sessioni di esame per “*l’abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività di acconciatore*” che saranno ammesse alla prova della sessione estiva, le domande che perverranno al Servizio *Artigianato, commercio, cooperazione e tutela dei consumatori. Aree geografiche economiche delimitate, entro e non oltre il 12 giugno 2026;*
2. di pubblicare il presente atto nel BUR della Regione Umbria e nel sito regionale
3. L’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 29/05/2026

L’Istruttore  
Barbara Di Giandomenico  
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/05/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Barbara Di Giandomenico  
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/05/2026

Il Dirigente  
Daniela Toccacelo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2